



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA SOCI 11.4.2013

Presenti: 55 (come da allegato al presente verbale).

Dato il numero dei soci presenti, alle ore 21.30, il presidente Borghi dichiara aperta l'Assemblea dei soci sia in seduta ordinaria che straordinaria, essendo stato raggiunto il quorum del 50%+1.

Viene nominato presidente dell'Assemblea Piero Fiumi che introduce i lavori come da O.d.G. (allegato al presente verbale) e dà la parola al Presidente del Gruppo, Stefano Borghi, per la relazione morale.

Il presidente Borghi riassume l'attività del Gruppo nell'anno 2012 e presenta quella per il 2013.

Al termine dell'intervento, Il presidente Fiumi, invita l'assemblea a tributare un omaggio al prof. Giorgio Bagnoli, socio fondatore, scomparso nella giornata odierna.

Viene data la parola al cassiere Michele De Amicis, che illustra il bilancio consuntivo, quello preventivo e la relazione dei Sindaci Revisori (documenti allegati al presente verbale),

L'Assemblea approva la relazione finanziaria all'unanimità.

Interventi dei soci:

Signorini Brunella: riassume il lavoro svolto nel corso dell'anno, come corresponsabile del settore costumi, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al buon funzionamento dell'attività. Pone l'attenzione sul fatto che alcuni accessori, in particolare calze e stivali, andrebbero sostituiti.

Non essendoci altri interventi si apre l'Assemblea Straordinaria con all'ordine del giorno le modifiche di alcuni articoli dello Statuto.

Il presidente del Gruppo illustra le motivazioni per le quali il Consiglio ha deliberato tali modifiche: iscrizione all'albo provinciale delle APS (associazioni di promozione sociale) per, poter, poi, ottenere l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni di rievocazione storica ed aver accesso ad una serie di agevolazioni e/o contributi.

Si passa poi alla lettura dei singoli articoli come modificati che ,il Presidente dell'Assemblea, mette poi in votazione nel loro complesso.

Dopo breve discussione con interventi dei soci Biacchesi Mario, Riondino Luigi e Dell'Aiuto Paolo, il quale esprime la sua soddisfazione poiché è stata tolta la parte dello Statuto che lui ha sempre ritenuto ingiusta, laddove si prevedeva, in caso di scioglimento dell'associazione, che tutti i beni passassero al Comune di Volterra, **l'Assemblea approva all'unanimità le modifiche allo statuto proposte dal Consiglio.**

Non essendovi altri interventi il Presidente Fiumi dichiara sciolta l'Assemblea annuale dei soci alle ore 23.00.

Letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Alessandro Pascucci)

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA
SPORTELLO DI VOLTERRA

IL PRESIDENTE DEL GRUPPO
(Stefano Borghi)

12 GIU. 2013

Registrato n° 3011 SERIE II Alb. 1



STATUTO DEL
GRUPPO STORICO SBANDIERATORI E BALESTRIERI CITTA' DI VOLTERRA



TITOLO I: COSTITUZIONE, FINALITÀ, ATTIVITÀ.

Art. 1 - Costituzione.

È costituita in Volterra una Associazione di volontariato, denominata "GRUPPO STORICO SBANDIERATORI E BALESTRIERI CITTA' DI VOLTERRA", più avanti chiamata per brevità Gruppo, con sede in Volterra disciplinata dal presente statuto. La data ufficiale di costituzione del Gruppo è il 1 novembre 1978.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

Il presente statuto è interpretato nel rispetto dei principi generali della Costituzione Italiana e della legislazione vigente (legge 7 dicembre 2000, numero 383 disciplina delle associazioni di promozione sociale e successive modifiche). L'associazione è apolitica ed apartitica, senza fine di lucro e garantisce la piena democraticità della associazione medesima.

Art. 2 - Finalità.

Finalità primaria del Gruppo è quella di tenere in vita e far rivivere nei Cittadini tutti, ma in special modo nelle giovani generazioni, le antiche documentate tradizioni storiche della Città di Volterra, e più specificatamente quelle relative all'arte della bandiera e della balestra, nonché quella di farne conoscere la storia e la civiltà, sia in campo nazionale che internazionale.

Art. 3 - Attività.

- a) L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni di volontariato svolte in maniera non occasionale nelle aree di intervento dell'attività ricreativa, culturale e sportiva.
 - b) I soci del Gruppo prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.
 - c) Le finalità di cui all'articolo n. 2 sono perseguite principalmente mediante l'organizzazione di manifestazioni basate sulle discipline degli "antichi sport della bandiera e della balestra", discipline che devono anche costituire, per i giovani che le praticano, un importante momento di formazione civile, culturale e morale anche al fine di prevenire il disagio e l'isolamento.
 - d) Partecipa anche ai progetti delle scuole di ogni ordine e grado con attività destinate a far conoscere lo sport della Bandiera e le antiche tradizioni storiche della città di Volterra a tutti gli studenti.
 - e) Inoltre il Gruppo organizza, in un'ottica di coinvolgimento e prevenzione di ogni situazione di disagio ed emarginazione, attività utili al funzionamento dell'associazione e di supporto dell'attività legata alla disciplina degli "antichi sport della bandiera e della balestra".
 - f) Il Gruppo potrà altresì partecipare a manifestazioni sportive, storiche o folkloristiche, sia civili che religiose, organizzate da terzi nella stessa città o in campo nazionale ed internazionale, previa idonea programmazione.
- La partecipazione alle suddette manifestazioni è decisa dal Consiglio Direttivo del Gruppo, che ne dispone i programmi, i quali non potranno essere in contrasto con il presente Statuto.

Art. 4 - Componente atletico-figurativa.

È istituita la Componente atletico-figurativa, che costituisce il nucleo essenziale e fondamentale della vita del Gruppo e di fatto realizza le attività indicate dall'articolo 3 comma c.

È costituita dai seguenti gruppi:

- a) Gruppo Figuranti;
- b) Gruppo Sbandieratori;
- c) Gruppo Musicisti;
- d) Gruppo Balestrieri;
- e) altri eventuali gruppi che dovessero sorgere a seguito di ricerche storiche.

Possono far parte della Componente Atletico-figurativa, oltre ai soci del Gruppo, persone che ne condividono le finalità.

Ogni membro, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna:

- a) ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport della bandiera e della balestra;
- b) a partecipare all'attività ed alle manifestazioni sociali;
- c) a contribuire alle necessità economiche sociali;

d) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito del Gruppo.

TITOLO II: SOCI

Art. 5 - Soci.

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente in forma scritta e l'aspirante socio deve dichiarare di condividere le finalità del Gruppo, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. I soci minorenni hanno il diritto e la facoltà di partecipare a tutte le attività del Gruppo, ma non possono votare all'assemblea e non possono essere eletti nelle cariche associative fino al compimento del 18° anno di età.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. In ogni caso l'assemblea ratifica la decisione presa dal consiglio nella prima seduta utile.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci hanno diritto a frequentare la sede del Gruppo e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dallo stesso e a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.

Art. 6 - Categorie di Soci.

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Ordinari;
- c) Fondatori;
- d) Onorari;

Art. 7 - Soci Ordinari.

Sono soci ordinari tutti coloro che a qualunque titolo partecipano alle attività del Gruppo prestando volontariamente la propria opera e che pagano la quota associativa annuale eventualmente stabilita dalla Assemblea annuale su eventuale proposta del consiglio direttivo.

Art. 8 - Soci Fondatori.

Sono Soci Fondatori coloro che a suo tempo raccolsero l'invito dell'A.V.I.S. a formare un Comitato per l'organizzazione di un gruppo di figuranti che rappresentasse la Città di Volterra, così costituendo, con il loro lungimirante impegno, le basi per la nascita del Gruppo.

Di tali Soci, l'elenco in calce al presente Statuto ne costituisce parte integrante.

Art. 9 - Soci Onorari.

Sono Soci Onorari:

- a) Il Sindaco del Comune di Volterra
- b) Il Presidente della Cassa di Risparmio di Volterra spa
- c) Il Presidente della sezione zonale AVIS
- d) Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra
- e) Tutti coloro che per la loro attività siano ritenuti meritevoli di tale qualifica, a insindacabile giudizio della Assemblea su eventuale proposta del Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento delle quote sociali, non hanno diritto di voto, non possono rivestire cariche sociali, partecipano alla vita attiva del Gruppo ma non hanno potere decisionale.

Art. 10 - Perdita della qualifica di Socio.

La qualifica di socio si può perdere:

- a) Per dimissioni volontarie e motivate;
- b) Per espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali o materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi del Gruppo;
- c) Decesso;
- d) Il mancato pagamento della quota associativa qualora il l'Assemblea ne abbia stabilito l'applicazione;
- e) Mancata partecipazione del socio alla vita del Gruppo, cumulando almeno due assenze continuative non giustificate alle assemblee Generali.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Organi dell'associazione.

Sono organi di partecipazione democratica, direzione e controllo dell'associazione:

- L'Assemblea generale dei Soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.
- Il Vicepresidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 12 - Assemblea Generale dei Soci.

L'assemblea è formata da tutti i soci del Gruppo ed è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Il Presidente può nominare o far eleggere un Presidente dell'Assemblea fra i soci presenti.

Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione. L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni.

Art. 13 - Assemblea Generale dei Soci: convocazione.

L'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno entro il trenta Aprile per approvare la previsione di spesa, il conto consuntivo e la relazione morale.

Essa può essere convocata in seduta straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei Soci.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e le ore della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, e deve essere inviata ad ogni socio almeno cinque giorni prima.

L'Assemblea è considerata valida in prima convocazione quando sono presenti almeno il 50% + 1 dei soci, in seconda convocazione è considerata valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14 - Assemblea Generale dei Soci: competenze.

L'assemblea generale dei soci in seduta ordinaria delibera su:

- a) Le direttive generali dell'attività del Gruppo e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b) La previsione di spesa sulla base di un programma annuale presentato dal Consiglio Direttivo
- c) I rendiconti consuntivi
- d) Approva la relazione consuntiva e programmatica del Presidente e i regolamenti interni.
- e) Delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione, l'espulsione degli associati, la perdita della qualifica di socio, anche su eventuale proposta del Consiglio Direttivo.

- f) Delibera sull'eventuale scioglimento e la liquidazione della Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio.
- g) Revoca il presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati.
- h) Autorizza il presidente alla stipula degli atti e contratti inerenti l'attività sociale.

Ogni deliberazione avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte di almeno i due terzi dei presenti

Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza assoluta dei presenti

Delle deliberazioni della assemblea viene redatto apposito verbale

L'assemblea generale dei soci in seduta straordinaria è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei soci:

- a) Elege ogni tre anni il consiglio direttivo composto da nove membri, scelti tra i soci;
- b) Elege, anche al di fuori del suo seno, i Revisori dei conti, due effettivi e due supplenti, che costituiscono il Collegio dei revisori;
- c) Approva le modifiche allo statuto, a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 15 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è costituito da 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci ai sensi del precedente articolo 14.

Entro quindici giorni dalla data della sua elezione, il Consiglio Direttivo:

- elegge, nel suo seno, a maggioranza assoluta dei membri in carica, il Presidente;
- elegge altresì tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei votanti, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- assegna gli incarichi dei settori di responsabilità di cui al successivo articolo 17.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel caso che un Consigliere cessi dal suo incarico prima della fine del mandato, esso viene surrogato dal Socio che nelle ultime elezioni risulti il primo dei non eletti. A parità di preferenze riportate, la surroga avviene facendo prevalere il criterio dell'anzianità di appartenenza al Gruppo e, successivamente, quello dell'anzianità anagrafica.

Le cariche possono essere riconfermate per un numero indefinito di volte.

Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 16 - Consiglio Direttivo: competenze.

Il consiglio direttivo ha le seguenti competenze:

- a) Predisporre e realizza i programmi annuali di attività del Gruppo, seguendo le indicazioni dell'Assemblea;
- b) Delibera sulla partecipazione del Gruppo alle varie manifestazioni;
- c) Predisporre la previsione annuale di spesa e il suo consuntivo;
- d) Propone l'ammissione di nuovi soci ed adotta i provvedimenti relativi agli stessi, ivi compresi quelle delle proposte di dimissioni e delle revoche della qualità di socio.
- e) Propone il conferimento e la revoca della qualità di socio Onorario
- f) Nomina, quando ne ravvisi la necessità anche al di fuori del proprio seno, eventuali commissioni di lavoro;
- g) Ha la facoltà di coinvolgere, a che al suo interno, soltanto a titolo consultivo, quelle persone che, per particolari qualità, possono portare il loro contributo al Gruppo;
- h) Delibera i regolamenti interni;
- i) Convoca annualmente l'assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e, quando ne ravvisi la necessità, in seduta straordinaria.

Art. 17 - Consiglio Direttivo: settori di responsabilità.

Il Consiglio Direttivo individua e determina gli specifici settori delle diverse attività che complessivamente concorrono al funzionamento del Gruppo e li assegna ai suoi componenti. I Consiglieri ai quali sono affidati tali settori ne sono direttamente e personalmente responsabili. Essi possono avvalersi, quando ne ravvisino la necessità, di collaboratori anche esterni.

E' facoltà del Consiglio Direttivo revocare, per motivate ragioni, l'assegnazione degli incarichi suddetti. In tale caso, o quando un Consigliere vi rinunci volontariamente, gli incarichi vacanti dovranno essere riassegnati fra gli altri Consiglieri.



Art. 18 - Consiglio Direttivo: convocazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o qualora ne facciano richiesta almeno 4 (quattro) Consiglieri.

Art. 19 - Consiglio Direttivo: deliberazioni.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica.

Salvo il caso della elezione del Presidente, per la quale occorre la maggioranza assoluta dei voti dei componenti in carica, il Consiglio Direttivo adotta tutte le altre deliberazioni a maggioranza assoluta dei votanti. Le astensioni sono computate nel numero dei voti espressi. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale.

I Soci hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti e le delibere adottate dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Presidente.

Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo. Egli:

- rappresenta l'associazione di fronte a terzi e sta in giudizio per conto della stessa;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, formulando il relativo ordine del giorno;
 - sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, coordinando le competenze di settore assegnate ai singoli Consiglieri;
 - assume tutte quelle decisioni di carattere ordinario che ritiene opportune per lo svolgimento dell'attività del Gruppo, ma di dette decisioni è tenuto ad informare il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta utile per la necessaria ratifica;
 - può conferire delega temporanea di una o più di una delle sue funzioni a qualsiasi membro del Consiglio Direttivo.
- In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente.

Art. 21 - Il Vice Presidente.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o giuridiche che siano), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

Art. 22 - Il Segretario.

Il Segretario assiste il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo. Suoi compiti sono in particolare:

- l'estensione di tutti i verbali dell'Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità a parteciparvi;
- la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci";
- l'esame e il disbrigo della corrispondenza.

Art. 23 - Il Tesoriere.

È il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell'associazione e predisporre il bilancio con relativa relazione contabile. Inoltre è suo compito la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;

Art. 24 - Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è composto da due membri, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci. Dura in carica tre anni. In caso di assenza di uno o di entrambi dei Revisori effettivi, subentra il successivo dei non eletti. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il collegio svolge le seguenti funzioni:

- verifica annuale della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea;

Art. 25 - Gratuità delle cariche sociali.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione.

TITOLO IV: PATRIMONIO.

Art. 26 - Patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione è formato dalle entrate e da tutti i beni mobili realizzati, acquistati o ricevuti in dono, premio, e a qualunque altro titolo nel corso della propria attività.

In particolare sono beni dell'associazione: i costumi, gli strumenti musicali, le bandiere, i disegni, bozzetti e progetti di tutto il materiale prodotto o progettato per l'associazione; tutte le attrezzature per lo svolgimento delle manifestazioni, i premi, i mobili e ogni altra cosa si trovi nella sede sociale.

Le entrate della associazione sono costituite da

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 27 - Durata e Cessazione dell'attività.

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a fini di utilità sociale secondo l'organismo di controllo di cui all'art:3 della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta per legge. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Art. 28 - Norme residuali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge 7 dicembre 2000, numero 383 disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Art. 29 - Validità.

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci, ed annulla e sostituisce quello in vigore approvato il 24 Novembre 2007.


Approvato nell'Assemblea Generale dei Soci nella seduta straordinaria del giorno 11 Aprile 2013

SOCI FONDATORI

- 1 - BAGNOLI GIORGIO
- 2 - BARONCINI SERGIO
- 3 - BARONTI GIANCARLO
- 4 - BARTOLINI PAOLO
- 5 - BAVONI UMBERTO
- 6 - BIACCHESI MARIO
- 7 - BOCCI mons. MARIO

- 8 - BORGHESI FLAVIO
- 9 - CASINI RENATO
- 10- CATENI GABRIELE
- 11- CIGNA SILVANO
- 12- DELL'AIUTO PAOLO
- 13- FERRINI PAOLO
- 14 - GHELLI PAOLO
- 15 - GHELLI ROSANNA
- 16 - GIANFALDONI GIANFRANCO
- 17 - GIOVANNELLI MARTA
- 18 - GIUSTARINI ANNA
- 19 - LAZZERI CARLO
- 20 - LAZZERI GABRIELE
- 21 - LESSI FRANCO
- 22 - MASI GIULIANO
- 23 - NINCI MARIA CRISTINA
- 24 - PASQUINELLI OTELLO
- 25 - POCCI REMO
- 26 - TRINCIARELLI ANITA

Date di approvazione dei precedenti Statuti o loro modifiche: I - 08.11.80; II - 18.02.84; III - 20.03.93; IV - 26.06.1998 - V- 24-11-2007 - VI^ 11.04.2013




Esatto riscosse quale
 allegato all'atto registrato a Volterra li
 12 GIU. 2013 al n. 301 Vol. 3
 Mod. _____

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
 Gabriella Staniskai